

Comune di Coseano

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI
PER L'ABBATTIMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 12.04.2002

ART.1 – OGGETTO e FINALITA’

Il presente regolamento definisce, in esecuzione dell’art.4 c.78 della L.R. 4/2001 e del Regolamento attuativo approvato con DPGR n. 0359/PRES dd.28/09/2001, i criteri per l’accesso ai contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione, nell’ambito delle assegnazioni per tali finalità disposte annualmente dalla Regione F.V.G. a favore dei Comuni.

ART.2 - BENEFICIARI

Possono accedere ai suddetti contributi i conduttori di immobili di proprietà privata adibiti ad uso abitativo, siti sul territorio comunale, che, relativamente al periodo per il quale si chiedono i benefici economici in questione, siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

ART.3 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere ai contributi in oggetto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana e residenza da almeno un anno in Regione;
- Residenza nel Comune di Coseano, in alloggio di proprietà privata in locazione;
- Titolarità relativamente all’alloggio di residenza di un contratto di locazione, regolarmente registrato;
- Non essere titolari, né il richiedente né altri componenti il nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione relativamente ad alloggio sito sul territorio regionale adeguato al nucleo familiare del richiedente, intendendosi per alloggio adeguato quello costituito da un numero di vani pari ai componenti il nucleo aumentato di due;
- Non aver beneficiato nell’anno per il quale si richiede il contributo di sussidi da altri enti per le medesime finalità;
- Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore al limite fissato annualmente dalla Giunta Comunale. Ai fini della determinazione dell’ISEE si farà riferimento al DPCM 221/99 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare all’art.1 bis per la composizione del nucleo familiare

I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere per l’intero periodo per il quale si richiedono i benefici economici in oggetto.

ART.4 – GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI

Nell’ambito del valore ISEE massimo annualmente fissato dalla Giunta Comunale per l’accesso al contributo in oggetto, saranno del pari annualmente determinate, come di seguito, almeno tre fasce di valori per la graduazione del contributo assegnabile:

- 1^ fascia: fino al 100% del canone annuale di locazione;
- 2^ fascia: fino al 75% del canone annuale di locazione;
- 3^ fascia: fino al 50% del canone annuale di locazione.

La Giunta Comunale potrà annualmente fissare ulteriori fasce anche intermedie di contribuzione. Ferme restando le fasce di contribuzione fissate ai sensi dei commi precedenti i contributi saranno assegnati in relazione alle somme annualmente trasferite al Comune dalla Regione, provvedendo in caso di insufficienza degli stessi alla riparametrazione delle suddette fasce di contribuzione.

Il contributo verrà in ogni caso assegnato proporzionalmente ai mesi di permanenza dei requisiti di cui al precedente art.3, con esclusione di periodi inferiori al mese.

ART.5 – BANDO ANNUALE e DOMANDE

Entro il 31 marzo di ogni anno, su conforme deliberazione della Giunta Comunale di fissazione del limite ISEE per l'accesso ai contributi e delle fasce di graduazione degli stessi, il Servizio Finanziario/Amministrativo, provvede all'emanazione, e alla pubblicizzazione di specifico bando per l'assegnazione dei benefici in oggetto relativamente all'anno precedente, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

Le domande vanno presentate sui moduli predisposti dal Servizio e in distribuzione presso gli Uffici Comunali e dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da:

- copia del contratto di locazione relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;
- Attestazione ISEE in corso di validità.

I soggetti non in possesso dell'attestazione ISEE, potranno rivolgersi in tempo utile (almeno 15 giorni prima della scadenza) presso gli Uffici comunali che provvederanno tramite il CAF convenzionato alla determinazione dell'ISEE.

In deroga al termine di cui al c.1 per le provvidenze relative all'anno 2001 il termine per la emanazione del bando è fissato al 30 aprile 2002.

ART.6 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Il Servizio Finanziario/Amministrativo una volta effettuata l'istruttoria delle domande presentate, provvederà alla formazione e alla formale approvazione della graduatoria provvisoria sulla base del valore ISEE di ciascun richiedente, disponendo altresì l'esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art.3 e/o non in regola con quanto disposto al precedente art.5.

Di tali provvedimenti, così come della posizione in graduatoria, sarà data comunicazione a ciascun richiedente con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali reclami e opposizioni.

Sui reclami decide il Responsabile del Servizio competente, che provvederà in caso di motivato accoglimento a redigere la nuova graduatoria definitiva.

In mancanza di reclami e/o nei casi di rigetto degli stessi la graduatoria diventa definitiva dopo 8 giorni dalla sua motivata riapprovazione.